



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE N. 42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI - DELIBERAZIONE N.15/2022/RF DEL 18 GENNAIO 2022 DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI ED AMBIENTE (ARERA)

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella **sala delle adunanze**, in seduta **Pubblica** si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri comunali sotto indicati:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
PENNACCHIO ALEX	Sindaco	Si	
RAPONI SARA	Assessore	Si	
BIANCHI FRANCESCO	Assessore	Si	
PARISI PATRIZIA	Consigliere		Si
URGNANI SIMONETTA	Vice Sindaco	Si	
CONTI GIANLUIGI	Consigliere	Si	
SOAVI GIAN LUCA	Consigliere	Si	
MACARIO NICOLA	Assessore	Si	
PIZZONI GEMMA	Consigliere	Si	
MARTINELLI GRAZIANO	Consigliere	Si	
BONOMELLI MARCO	Consigliere		Si
BENAGLIO GIANANTONIO	Consigliere	Si	
SAVIO CHIARA	Consigliere	Si	

Tot. 11

Tot. 2

Partecipa il **Segretario Comunale GREGORINI FABIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PENNACCHIO ALEX – Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 27/12/2022

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Francesco Bianchi per l'illustrazione della proposta. L'Assessore premette che il presente punto all'ordine del giorno ed il successivo sono in stretta correlazione, pertanto la presentazione è fatta in forma unica per entrambe le deliberazioni. Precisa che le modifiche al regolamento sono dovute alla necessità di adeguare il medesimo alle indicazioni fornite da ARERA l'autorità che sovrintende all'erogazione dei servizi pubblici locali. In particolare si tratta di modifiche che riguardano aspetti di maggior trasparenza, intelleggibilità e tutela per gli utenti. Si sofferma sulle modalità di presentazione delle richieste di attivazione del servizio, sui tempi di risposta e sulle modalità di pagamento del tributo (orientato all'utilizzo del sistema pagoPA. Conseguentemente alle modifiche regolamentari, sarà necessario approvare la carta di qualità del servizio che è prevista al punto successivo. Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) in tutti i Comuni del territorio nazionale;

PREMESSO che l'Imposta Unica Comunale si articolava:



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



- in una componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214;
- in una componente servizi, suddivisa a sua volta:
 1. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679 della Legge n. 147/2013, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 2. nel tributo sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge n. 147/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

APPURATO CHE la legge di bilancio per l'anno 2020 ha abolito l'Imposta Unica Comunale nelle componenti IMU e TASI a far data dal primo gennaio 2020, mantenendo in vigore invece la componente TARI;

RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - componente TARI approvato con propria precedente deliberazione n. 18 del 29.06.2021;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante **“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”** e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante **“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”**;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

CONSIDERATO CHE

- Con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).;
- L'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- nel caso della TARI, avente natura tributaria, occorre dare rilievo ai principi costituzionali della riserva di legge, che vige in materia tributaria (art. 23 Cost.), dell'autonomia dei comuni (art. 5 Cost.) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da varie disposizioni del TUEL e che quindi è emersa pertanto la necessità di operare una verifica di compatibilità delle prescrizioni regolatorie della del.15/2022 e del TQRIF con la normativa speciale tributaria, ed i connessi poteri regolamentari ed organizzativi garantiti agli enti locali dalla legge;
- emerge pertanto con evidenza che le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA (ivi incluso il potere sanzionatorio), ma occorre anche contemperare i nuovi obblighi con quello che risulta concretamente attuabile sulla base della legge, in primo luogo, e delle risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni, in secondo luogo;

VALUTATO quindi che il recepimento della delibera ARERA dovrebbe quindi sottostare al rispetto di due principi cardini:

- il rispetto del principio della legalità, che impone di dare prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria;
- il rispetto dell'autonomia organizzativa del Comune, che impone di dare attuazione alla delibera 15/2022 nei limiti in cui il recepimento sia possibile, data l'organizzazione comunale.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ATTESO CHE lo schema di regolamento allegato punta a recepire e adattare all'organizzazione comunale alcune definizioni adottate da ARERA e mutuare dagli altri settori regolati (ad es. il settore idrico e quello energetico) nonché modalità di erogazione del servizio tra i quali:

- La “richiesta di attivazione del servizio”;
- La tempistica di presentazione della dichiarazione TARI, prevista direttamente dalla legge e potenzialmente derogabile dal regolamento comunale, per la quale ARERA prevede 90 giorni dalla presa in possesso dell'immobile;
- Richieste di rettifica degli importi addebitati dai Comuni;
- Modalità di versamento e sollecito di pagamento;
- Rateizzazione degli avvisi bonari TARI;

VISTA pertanto la proposta di modifica al regolamento allegata alla presente deliberazione- Allegato A - quale parte integrante e sostanziale della medesima;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la circolare ministeriale 2/DF del 22 novembre 2019 chiarificatrice dell'art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34 in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



CONSIDERATO che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale – IUC - ed alla Legge 27.07.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del Contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., prot. 19369 del 27/12/2022 Allegato B;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 0 (zero) e astenuti n. 3 (tre - Martinelli, Benaglio e Savio) espressi per alzata di mano dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta di modifica al regolamento per il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI – allegato A alla presente deliberazione e consistente nelle modifiche dettagliate nell'allegato A, quali parti integranti e sostanziali della medesima deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha efficacia dal 01.01.2023;
3. **DI INVIARE** la presente deliberazione, relativa all'Imposta Unica Comunale - IUC - al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Gestione Risorse l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento
5. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente Deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



CON VOTI favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 0 (zero) e astenuti n. 3 (tre - Martinelli, Benaglio e Savio) espressi per alzata di mano dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esigibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 -del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 27/12/2022

Il Sindaco
f.to PENNACCHIO ALEX

Il Segretario Comunale
f.to GREGORINI FABIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno 27/12/2022

perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li 27/12/2022

Il Segretario Comunale
f.to GREGORINI FABIO

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li 27/12/2022

Il Segretario Comunale
f.to GREGORINI FABIO



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



AREA GESTIONE RISORSE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 82 DEL 21/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI - DELIBERAZIONE N.15/2022/RF DEL 18 GENNAIO 2022 DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI ED AMBIENTE (ARERA)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della presente proposta di deliberazione.

Eventuali note:

Lovere lì, 23/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TIRABOSCHI ANDREA



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 82 DEL 21/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI - DELIBERAZIONE N.15/2022/RF DEL 18 GENNAIO 2022 DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI ED AMBIENTE (ARERA)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere **Favorevole** in merito alla regolarità contabile

Eventuali note:

Lovere li, **23/12/2022**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
TIRABOSCHI ANDREA



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

N° 42 del 27/12/2022

N° 24 del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio on line

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online di questo ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 12/01/2023.

Lovere 12/01/2023

Il Responsabile della pubblicazione
GREGORINI FABIO